

XVI legislatura

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia
di determinazione dei fabbisogni
standard di comuni, città
metropolitane e province
(Atto del Governo n. 240)

Settembre 2010
n. 87



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Oggetto)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 (Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)</i> .	<i>6</i>
<i>Articolo 5 (Pubblicazione dei fabbisogni standard)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 (Gradualità)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7 (Revisione a regime dei fabbisogni standard)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)</i>	<i>10</i>
<i>Allegato 1</i>	<i>11</i>

PREMESSA

Il presente schema di decreto è finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 che dispone il graduale superamento della spesa storica nel finanziamento degli enti locali. In particolare, l'articolo 11, comma 1, lett. b) della suddetta legge prevede il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, mentre l'articolo 21 della medesima legge delega determina in via provvisoria le funzioni fondamentali di comuni e province. La spesa relativa a tali funzioni sarà garantita mediante tributi propri, compartecipazioni ed addizionali a tributi statali e regionali e tramite la perequazione. Contestualmente saranno soppressi i trasferimenti statali in favore di tali enti. L'entità delle risorse destinate a finanziare la spesa in esame dipenderà dunque dalla determinazione del fabbisogno *standard*.

Di seguito si esaminano i soli profili di competenza finanziariamente rilevanti. Non vengono dunque trattati aspetti di tipo più giuridico-costituzionale, come ad esempio quelli relativi alla conformità del presente schema di decreto rispetto alle previsioni della legge delega.

Il provvedimento è munito di una clausola generale di invarianza finanziaria (articolo 1). A tale proposito va sottolineato in via preliminare che l'idoneità di tale clausola andrebbe verificata e garantita *ex ante*.

Inoltre, sempre in merito alla clausola di neutralità finanziaria, va rilevato che il testo del provvedimento e la RT non contengono indicazioni in merito all'emersione di eventuali risparmi derivanti dal processo di graduale efficientamento della spesa degli enti locali e alla loro presumibile destinazione.

Articolo 1

(Oggetto)

L'articolo individua le finalità del presente schema di decreto. L'intento è il graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica, quale regola di finanziamento dei comuni e delle province, mediante la determinazione del

fabbisogno *standard*, quale finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni ad esse riferibili.

Si dispone inoltre l'invarianza finanziaria del presente schema e la permanenza dei vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno.

La RT afferma che l'ammontare delle risorse finanziarie complessive a disposizione di ciascun ente locale dovrà essere stabilito attraverso il calcolo del fabbisogno *standard*, criterio che andrà a sostituire gradualmente quello della spesa storica. Lo scopo della presente disposizione è quello di abbandonare definitivamente gli effetti distorsivi e deresponsabilizzanti generati dal modello di gestione attuale e di rafforzare l'efficienza delle amministrazioni locali e il controllo democratico dell'elettorato.

La RT conferma inoltre che la determinazione dei fabbisogni *standard*, in quanto finalizzata all'efficientamento della spesa degli enti locali, non dovrà condurre, sul complesso degli enti, a un incremento della spesa complessiva del comparto.

Al riguardo, con riferimento all'invarianza finanziaria del presente provvedimento, si evidenzia preliminarmente che, l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori¹. Sul punto, in via preliminare a tutta l'argomentazione che segue, si sottolinea che la RT non offre alcun elemento quantitativo idoneo a prefigurare, nemmeno in via ipotetica, gli effetti finanziari del provvedimento in esame. L'idoneità della clausola di invarianza finanziaria potrà pertanto essere appurata solo successivamente, in seguito alla determinazione dei fabbisogni *standard*.

A margine va segnalato che l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia avverrà mediante DPCM così come previsto dal successivo articolo 5, comma 1. Ne consegue, nel silenzio della norma, che su tale atto normativo, per le conseguenze finanziarie, non verrà espresso alcun parere o verifica preliminare da parte delle Commissioni parlamentari competenti, né sono previsti obblighi di redazione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 42 del 2009, riferibile ai soli schemi di decreti legislativi, ma solo una verifica da parte della RGS (articolo 5).

¹ Ribadisce ciò la Circolare del MEF - RGS n. 32 del 13 settembre 2010.

Nello specifico del procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, andrebbe chiarito se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o, al limite, per il complesso della spesa primaria di ciascun comune e provincia. Pur presupponendo che tale modalità di calcolo dei fabbisogni *standard* si riferisca a ciascuna funzione, si rileva che nel testo non risulta alcuna specificazione al riguardo, salvo quanto indicato nella disciplina transitoria riportata all'articolo 6 del presente schema di decreto, che prevede un graduale percorso di adozione dei fabbisogni standard per gruppi di funzioni fondamentali.

Infine andrebbe precisato in quale modo la metodologia in parola terrà conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, laddove è previsto che la riduzione dei trasferimenti ai Comuni non sia computato ai fini dell'articolo 11 della delega in questione.

Articolo 2

(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese)

La norma individua le funzioni fondamentali di comuni e province ai fini del presente decreto, in attesa della loro definitiva individuazione mediante legge statale.

Per i comuni le funzioni fondamentali sono:

1. le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
2. le funzioni di polizia locale;
3. le funzioni di istruzione pubblica²;
4. le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5. le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente³;
6. le funzioni del settore sociale.

Per le province le funzioni fondamentali sono:

1. le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
2. le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
3. le funzioni nel campo dei trasporti;
4. le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5. le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6. le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

² Compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica.

³ Escluso il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché il servizio idrico integrato.

La RT non si sofferma in particolare sul dispositivo.

Al riguardo, si pongono alcune questioni.

In primo luogo, si evidenzia che mentre la relazione illustrativa e l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, sia per i comuni che per le province, ricomprendono tra le funzioni fondamentali quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese, il presente schema di decreto non indica alcuna percentuale lasciando intendere che le spese relative a tali funzioni siano considerate integralmente. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento in quanto il riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 100 per cento delle relative spese non sarebbe in linea con i commi 1 e 3 del citato articolo 21 della legge delega. Peraltro, atteso che tale voce di spesa è la più consistente tra tutte le funzioni considerate fondamentali, la diversa previsione del presente schema di decreto aumenterebbe la quantità di spesa finanziabile integralmente tramite i fabbisogni *standard* e ridurrebbe automaticamente la quota di spesa riferita alle funzioni non fondamentali da finanziare non in misura integrale ma in maniera tale da ridurre unicamente le differenze tra le capacità fiscali per abitante.

Inoltre, si osserva che la norma si limita a individuare le funzioni fondamentali, peraltro coincidenti con le principali voci contabili specificate nei bilanci degli enti locali, senza l'indicazione dei beni e dei servizi riferibili a tali funzioni, né dei relativi obiettivi di servizio la cui specificazione costituisce un criterio di delega ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge n. 42 del 2009.

A latere, si segnala che è all'esame del Parlamento il disegno di legge AS 2259 (cd. "Carta delle codice delle autonomie locali"), provvedimento da cui potrebbe scaturire l'individuazione di un quadro di funzioni fondamentali differente rispetto a quello delineato dal presente provvedimento. Un nuovo assetto delle funzioni determinerebbe variazioni nella determinazione delle grandezze finanziarie interessate dal presente provvedimento.

In proposito, a titolo informativo e di raffronto si allegano alla presente nota 4 prospetti (allegato 1) rappresentativi delle spese correnti e in conto capitale di comuni e province relative alle funzioni fondamentali indicate dal presente provvedimento. Le tabelle sono state elaborate su dati prodotti dall'ISTAT sui bilanci consuntivi di province e comuni per l'anno 2008. Si rammenta che la medesima rappresentazione è stata fornita nella Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale sulla base dei dati in possesso del COPAFF sui bilanci consuntivi di province e comuni per l'anno 2008.

Articolo 3

(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard)

L'articolo indica la metodologia per la determinazione dei fabbisogni *standard*. In particolare, il fabbisogno *standard*, per ciascuna funzione fondamentale e considerando le specificità dei comparti dei comuni e delle province, è determinato attraverso:

- a) l'individuazione dei modelli organizzativi relativamente alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- b) l'analisi dei costi finalizzata all'individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- c) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard*.

La RT non analizza specificatamente la norma.

Al riguardo, si evidenzia che, stante la genericità dei principi metodologici riportati in norma e finalizzati alla determinazione dei fabbisogni *standard*, allo stato attuale non risulta possibile esprimere alcuna valutazione circa le ricadute finanziarie della metodologia adottata, né tantomeno effettuare una previsione circa le determinanti che saranno adottate al fine di pervenire alla definizione del fabbisogno *standard*. Si segnala che a seconda delle variabili considerate si potranno determinare differenze sia nella quantificazione delle risorse complessive destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali, sia nella loro distribuzione tra gli enti interessati.

In particolare, si segnala che la quantificazione non dovrebbe basarsi soltanto sulla situazione oggettiva esistente, ma dovrebbe prevedere anche un livello minimo di prestazioni idoneo a soddisfare i bisogni costituzionalmente garantiti. Anche in questo caso i criteri con cui si valuterà tale parametro potranno determinare differenze nella quantificazione delle risorse complessive e nella loro distribuzione territoriale.

Analogamente, si osserva che la determinazione degli intervalli di normalità nell'ambito dell'analisi di costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi di cui alla lettera b) del presente articolo, sarà suscettibile di produrre risultati differenti sull'entità delle risorse e sulla loro distribuzione a secondo delle modalità con cui gli stessi saranno calcolati.

Circa la complessità della determinazione dei fabbisogni *standard* va segnalato che anche l'organo di controllo sottolinea tale aspetto in relazione sia alla difficoltà di stabilire metodi di misurazione dei costi, a fronte di un sistema di variabili difficilmente governabile, che delle conseguenze che

dalla individuazione di tali parametri possono realizzarsi a carico dei bilanci degli enti che non ottenessero risultati soddisfacenti⁴.

Articolo 4

(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

La norma specifica le varie fasi in cui si articola il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard*.

La società per gli studi di settore Sose spa predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* determinandone i valori in maniera tale da dare rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province. A tal fine Sose spa utilizza i dati di spesa storica, quelli della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione ad una serie di fattori⁵.

La medesima società provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*.

I dati contabili e strutturali di comuni e province sono raccolti mediante questionari predisposti da Sose spa e compilati dagli enti. Il mancato invio dei dati da parte degli enti locali è sanzionato con il blocco dei trasferimenti a qualunque titolo erogati ai medesimi. Si precisa inoltre che anche il conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*.

Ai fini di supportare la Sose Spa in tutte le attività stabilite dal presente schema di decreto, si prevede la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico.

Infine si stabilisce che le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* siano sottoposte all'approvazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e che quest'ultima segue anche il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*. I risultati delle suddette metodologie sono trasmessi ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

La RT non considera nello specifico la norma.

La relazione illustrativa, al fine della determinazione dei fabbisogni *standard*, esclude due metodi classici quali il metodo delle determinanti e quello della *Representative Expenditure System* sottolineandone le criticità

⁴ Cfr. Corte dei conti, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2008-2009, pag. 9.

⁵ I fattori citati dalla norma sono: l'ampiezza demografica, le caratteristiche territoriali con particolare riferimento alla presenza di zone montane, le caratteristiche demografiche, sociali e produttive, il personale impiegato, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi erogati nonché il grado di soddisfazione degli utenti.

e l'inidoneità a risolvere i problemi, evidenziando, in particolare, la caratteristica della loro elaborazione a livello centrale e la loro imposizione senza una condivisione dell'analisi delle tecniche di stima e dei risultati. Invece, il metodo prospettato per la determinazione dei fabbisogni *standard* si basa non solo sui dati contabili ma anche sugli aspetti strutturali dei servizi erogati in modo tale da determinare livelli presuntivi di fabbisogno finanziario da considerare coerenti con un livello accettabile di efficienza. Secondo la relazione illustrativa la società Sose spa ha le caratteristiche per qualificarsi come il partner metodologico per la costruzione dei fabbisogni *standard* in quanto la metodologia applicata agli studi di settore presenta punti di forza che la rendono particolarmente interessante ai fini della costruzione del federalismo.

Al riguardo, preliminarmente si evidenzia che la norma non individua alcun metodo per la determinazione del fabbisogno *standard* essendo il tutto rimesso all'attività che sarà chiamata a svolgere la società Sose spa in collaborazione con l'IFEL e coinvolgendo gli enti locali nella attività di raccolta e trasmissione dei dati. Di conseguenza, come già precedentemente osservato, non risulta possibile effettuare *ex ante* compiute valutazioni su un metodo non ancora definito nelle sue peculiarità.

In particolare, non è specificato se i dati contabili siano quelli relativi all'ultimo esercizio utile o, invece, i valori riferiti ad un arco temporale più ampio in maniera tale da tener conto di eventuali particolarità.

Similmente, con riferimento alle diverse caratteristiche elencate dalla norma alla lettera a) che dovranno essere considerate ai fini della predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard*, non viene indicato il peso attribuito a ciascuna di esse né se l'elencazione fornita è esaustiva o rappresentino unicamente caratteristiche dalle quali non si può prescindere⁶.

Nel silenzio della norma andrebbe poi chiarito se è prevista una differente metodologia per l'individuazione dei fabbisogni *standard* riferiti alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale, così come sembra evincersi da quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 42 del 2009.

Infine, andrebbero forniti ulteriori ragguagli finanziari circa la particolare metodologia adottata che si differenzia dalle più note metodiche delle determinanti e dal *Representative Expenditure System*. In particolare, atteso che la società Sose spa sarà chiamata a gestire una notevole mole di

⁶ A titolo esemplificativo se si considerano per un dato bene o servizio fornito dall'ente locale la quantità *pro capite* richiesta, questa risulta influenzata da numerose variabili quali: la preferenza dei cittadini, il reddito e la ricchezza disponibile, il prezzo dei beni forniti dai privati, l'aliquota media dell'imposta locale, le caratteristiche della popolazione e del territorio, l'offerta dei medesimi beni e servizi da parte dei comuni limitrofi.

dati e a individuare sinergie con circa 8.100 comuni e oltre 100 province, apparirebbero opportune rassicurazioni circa l'entità dei carichi di lavoro che la società sarà chiamata a svolgere. Oltretutto, anche se in base a quanto affermato dalla relazione illustrativa la società Sose spa sembra disporre delle risorse professionali e tecnologiche necessarie ad adempiere a compiti di entità rilevante, va comunque rilevato che la predetta società appare dotata di competenze e professionalità nel settore fiscale e, in particolare, degli studi di settore che, se pur in parte possono essere utilizzate proficuamente nelle attività previste dal presente provvedimento, potrebbero non essere sufficienti a svolgere appieno il compito assegnato e richiedere un incremento o una riqualificazione di competenze e professionalità ulteriori, con connessa manifestazione di oneri aggiuntivi. La medesima riflessione si estende anche per la collaborazione scientifica dell'IFEL.

Articolo 5

(Pubblicazione dei fabbisogni standard)

L'articolo prevede l'emanazione di un DPCM per l'adozione della nota metodologica e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia i quali, a loro volta, ne danno adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

La RT non considera nello specifico la norma.

Al riguardo, nel rinviare a quanto già rilevato nei precedenti articoli, non vi è nulla da osservare.

Articolo 6

(Gradualità)

Viene individuato nel 2012 l'anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

In particolare, la fase transitoria si articola nella seguente tempistica:

- a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato con riferimento ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali individuate in via provvisoria al precedente articolo 2 e con una gradualità tale da garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
- b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato con riferimento ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali individuate in via provvisoria al precedente articolo 2 e con una gradualità tale da garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
- c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato con riferimento a tutte le funzioni fondamentali individuate in via provvisoria al precedente articolo 2 e con una gradualità tale da garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

La RT non considera distintamente la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarita la compatibilità tra quanto affermato al comma 1, che fa decorrere l'avvio della fase transitoria dall'anno 2012 e quanto disposto al comma 2, lettera a) che fa decorrere dal 2011 l'inizio della fase transitoria mediante la determinazione del criterio dei fabbisogni *standard* relativamente ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali. In particolare, andrebbe esplicitato se la previsione del 2011 indicata al comma 2, lettera a) risulti solamente una data propedeutica all'avvio della effettiva fase transitoria nell'anno 2012.

Articolo 7

(Revisione a regime dei fabbisogni standard)

L'articolo prevede la revisione dei fabbisogni *standard*, secondo le modalità previste nel presente schema di decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione. Le relative determinazioni sono trasmesse alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

La RT non considera separatamente la norma.

La relazione illustrativa afferma che nel tempo il ricalcolo dello studio di settore garantisce un processo dinamico, di graduale efficientamento.

Al riguardo, si rileva che il graduale processo di efficientamento così come prospettato dalla norma richiederà ogni tre anni la determinazione di nuovi fabbisogni *standard* che, secondo quanto affermato dalla relazione

illustrativa, dovrebbero condurre l'ente locale a raggiungere una efficienza maggiore rispetto al triennio precedente. Tale processo dovrebbe condurre, a parità di livelli di prestazioni a una progressiva riduzione delle risorse idonee al finanziamento delle funzioni fondamentali. Sul punto andrebbe valutato se il graduale efficientamento richiesto possa essere temporalmente e finanziariamente compatibile con le attività che il singolo ente dovrà mettere in campo per addivenire a un tale obiettivo di maggiore efficienza.

Inoltre, andrebbe chiarito se nel tempo possano verificarsi possibili disallineamenti finanziari tra le risorse da devolvere agli enti locali per il finanziamento delle funzioni fondamentali e gli oneri connessi ai nuovi fabbisogni *standard*. Ciò sembra rendere necessario uno stretto coordinamento tra quanto stabilito nel presente provvedimento e lo schema di decreto legislativo relativo al c.d. "federalismo municipale" approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010.

Articolo 8

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

L'articolo dispone che i fabbisogni *standard* per le funzioni fondamentali delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati secondo le norme del presente schema di decreto, in quanto compatibili.

Si prevede infine che la Sose spa e l'IFEL provvedano alle attività previste dal presente schema di decreto con le rispettive risorse.

La RT non considera distintamente la norma.

Al riguardo, posta la clausola di invarianza finanziaria di cui al precedente articolo 1, si evidenzia che la formulazione recata al comma 2 del presente articolo circa lo svolgimento delle attività recanti dal provvedimento da parte di Sose spa e IFEL "nell'ambito delle rispettive risorse" non sembra escludere che tali enti possano ricevere ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Sul punto si rammenta che nell'accordo siglato tra Ministero dell'economia, ANCI e UPI il 15 luglio 2010, il Governo si impegna anche ad adottare iniziative volte ad assicurare adeguamenti normativi e finanziari in favore di Sose spa e IFEL per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo di mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni *standard*.

Allegato 1

Tavola 1 - Analisi delle spese correnti delle amministrazioni comunali relative alle funzioni fondamentali indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a). Anno 2008 (in euro)

REGIONE	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	Funzioni di polizia locale	Funzioni di istruzione pubblica	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (1)	Funzioni nel settore sociale	TOTALE IMPEGNI
ABRUZZO	336.107.109	51.038.725	96.680.772	88.253.510	191.855.286	97.905.069	861.840.471
BASILICATA	170.097.379	23.901.589	43.053.191	49.028.438	71.631.148	52.133.649	409.845.394
CALABRIA	557.298.219	77.097.085	111.543.208	112.761.636	259.956.726	120.398.256	1.239.055.130
CAMPANIA	1.786.984.843	317.500.075	302.850.978	457.098.977	1.093.068.972	474.728.355	4.432.232.200
EMILIA ROMAGNA	1.143.530.269	196.618.121	515.997.309	286.017.830	385.486.379	854.435.382	3.382.085.290
LAZIO	1.317.776.109	358.148.857	522.421.651	502.812.020	572.265.100	727.975.326	4.001.399.063
LIGURIA	549.960.941	103.583.619	160.291.858	218.254.968	238.983.084	261.192.553	1.532.267.023
LOMBARDIA	2.436.950.383	455.684.410	961.807.498	635.204.434	1.156.699.188	1.584.963.770	7.231.309.683
MARCHE	396.036.186	56.520.377	131.978.247	122.627.842	187.002.480	219.131.443	1.113.296.575
MOLISE	94.255.265	13.157.211	18.646.472	24.273.432	60.544.920	21.034.068	231.911.368
PIEMONTE	1.161.757.408	227.878.230	460.108.262	341.806.658	564.554.178	617.095.192	3.373.199.928
PUGLIA	872.496.926	193.384.543	215.251.762	250.144.005	623.655.411	349.233.308	2.504.165.955
TOSCANA	1.073.530.733	188.380.893	385.002.661	293.138.448	443.688.274	539.922.465	2.923.663.474
UMBRIA	250.702.927	33.792.054	69.101.698	90.045.985	103.051.077	106.703.762	653.397.503
VENETO	1.196.284.233	163.394.077	371.587.954	415.202.384	313.639.692	608.955.203	3.069.063.543
TOTALE 15 R.S.O.	13.343.768.930	2.460.079.866	4.366.323.521	3.886.670.567	6.266.081.915	6.635.807.801	36.958.732.600
SARDEGNA	548.686.631	79.538.715	107.776.702	87.475.264	340.354.403	390.647.027	1.554.478.742
SICILIA	1.720.333.296	272.770.824	326.163.454	377.540.367	757.172.343	561.698.525	4.015.678.809
TOTALE ISOLE	2.269.019.927	352.309.539	433.940.156	465.015.631	1.097.526.746	932.345.552	5.570.157.551
TOTALE R.S.O. + ISOLE	15.612.788.857	2.812.389.405	4.800.263.677	4.351.686.198	7.363.608.661	7.588.153.353	42.528.890.151
FRIULI VENEZIA-GIULIA	413.667.250	51.488.260	118.938.836	73.872.269	164.847.434	352.658.526	1.175.472.575
TRENTINO ALTO-ADIGE	403.522.170	48.217.243	122.162.806	117.750.977	81.644.625	192.095.769	965.393.590
VALLE D'AOSTA	198.086.509	0	0	0	0	0	198.086.509
TOTALE R.S.S. ESCLUSE ISOLE	1.015.275.929	99.705.503	241.101.642	191.623.246	246.492.059	544.754.295	2.338.952.674
TOTALE COMPLESSIVO	16.628.064.786	2.912.094.908	5.041.365.319	4.543.309.444	7.610.100.720	8.132.907.648	44.867.842.825

Fonte: Istat

(1) Al netto delle spese per servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato

Tavola 2 - Analisi delle spese in conto capitale delle amministrazioni comunali relative alle funzioni fondamentali indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a). Anno 2008 (in euro)

REGIONE	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	Funzioni di polizia locale	Funzioni di istruzione pubblica	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (1)	Funzioni nel settore sociale	TOTALE IMPEGNI
ABRUZZO	49.699.463	1.173.808	28.636.280	111.848.370	80.702.335	21.774.342	293.834.598
BASILICATA	36.293.285	285.866	14.837.695	48.529.782	72.003.140	20.221.499	192.171.267
CALABRIA	58.637.269	736.677	45.471.536	141.755.372	179.627.231	22.001.268	448.229.353
CAMPANIA	224.464.162	4.246.154	105.483.210	821.778.429	436.517.685	71.585.303	1.664.074.943
EMILIA ROMAGNA	634.517.398	9.587.447	147.646.419	338.638.185	128.888.317	79.651.032	1.338.928.798
LAZIO	342.784.093	5.636.234	241.391.571	1.311.563.778	445.213.512	68.581.265	2.415.170.453
LIGURIA	221.695.545	3.219.194	22.217.079	166.421.345	72.098.307	34.078.432	519.729.902
LOMBARDIA	2.931.944.819	28.600.822	346.761.910	908.218.882	393.643.303	178.332.277	4.787.502.013
MARCHE	75.268.123	1.271.399	39.639.946	101.598.704	61.516.378	49.547.362	328.841.912
MOLISE	10.091.741	295.486	19.899.711	28.784.892	116.237.850	10.817.509	186.127.189
PIEMONTE	479.357.967	7.525.677	94.953.473	359.757.050	204.377.848	91.338.421	1.237.310.436
PUGLIA	99.149.560	6.151.599	48.273.493	227.074.298	245.322.413	47.869.505	673.840.868
TOSCANA	373.164.766	5.025.287	109.985.769	434.581.620	208.617.901	66.671.731	1.198.047.074
UMBRIA	84.558.967	720.189	17.598.512	71.739.979	159.536.747	12.234.899	346.389.293
VENETO	335.476.959	10.357.849	144.446.087	394.078.771	105.671.730	80.872.503	1.070.903.899
TOTALE 15 R.S.O.	5.957.104.117	84.833.688	1.427.242.691	5.466.369.457	2.909.974.697	855.577.348	16.701.101.998
SARDEGNA	160.726.243	2.276.605	41.645.558	163.492.873	196.980.075	45.335.455	610.456.809
SICILIA	115.650.720	4.680.910	55.753.089	234.060.160	228.709.549	33.767.379	672.621.807
TOTALE ISOLE	276.376.963	6.957.515	97.398.647	397.553.033	425.689.624	79.102.834	1.283.078.616
TOTALE R.S.O. + ISOLE	6.233.481.080	91.791.203	1.524.641.338	5.863.922.490	3.335.664.321	934.680.182	17.984.180.614
FRIULI VENEZIA-GIULIA	180.650.670	3.215.639	57.339.991	109.445.914	68.685.684	25.291.512	444.629.410
TRENTINO ALTO-ADIGE	169.202.424	10.049.728	162.993.897	212.167.924	120.690.789	85.639.803	760.744.565
VALLE D'AOSTA	158.216.817	0	0	0	0	0	158.216.817
TOTALE R.S.S. ESCLUSE ISOLE	508.069.911	13.265.367	220.333.888	321.613.838	189.376.473	110.931.315	1.363.590.792
TOTALE COMPLESSIVO	6.741.550.991	105.056.570	1.744.975.226	6.185.536.328	3.525.040.794	1.045.611.497	19.347.771.406

Fonte: Istat

(1) Al netto delle spese per servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato

Tavola 3 - Analisi delle spese correnti delle amministrazioni provinciali relative alle funzioni fondamentali indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b). Anno 2008 (in euro)

REGIONE	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	Funzioni di istruzione pubblica	Funzioni nel campo dei trasporti	Funzioni riguardanti la gestione del territorio	Funzioni nel campo della tutela ambientale	Funzioni nel campo dello sviluppo economico (1)	TOTALE IMPEGNI
ABRUZZO	69.341.459	20.424.100	62.961	35.314.028	14.752.495	7.440.876	147.335.919
BASILICATA	30.425.071	32.315.544	37.897.947	18.254.152	21.255.380	12.963.253	153.111.347
CALABRIA	139.709.774	97.968.695	1.887.178	49.683.142	30.157.083	51.006.658	370.412.530
CAMPANIA	160.151.406	116.475.881	274.284.083	56.974.625	38.600.510	85.508.021	731.994.526
EMILIA ROMAGNA	213.278.498	183.579.869	25.043.749	82.931.824	35.764.721	40.650.357	581.249.018
LAZIO	201.048.866	174.022.576	11.162.927	83.794.713	51.717.761	94.902.326	616.649.169
LIGURIA	85.977.576	64.050.265	64.081.693	30.847.412	20.924.473	24.692.747	290.574.166
LOMBARDIA	422.359.310	274.592.641	175.857.575	139.802.371	76.526.901	52.017.913	1.141.156.711
MARCHE	81.186.022	59.174.343	70.459.890	33.334.729	21.895.139	28.537.188	294.587.311
MOLISE	21.706.289	6.630.880	104.853	7.510.245	5.470.317	3.336.572	44.759.156
PIEMONTE	205.057.702	271.213.285	112.988.248	105.133.445	40.472.868	72.894.899	807.760.447
PUGLIA	127.041.413	119.409.614	55.181.595	48.920.407	27.530.051	63.891.305	441.974.385
TOSCANA	205.665.770	100.073.676	176.260.834	76.070.839	63.730.481	62.261.100	684.062.700
UMBRIA	53.728.059	39.758.469	42.929.700	22.326.606	18.593.607	17.319.121	194.655.562
VENETO	159.553.973	81.207.729	138.727.531	93.704.897	32.483.499	50.817.295	556.494.924
TOTALE 15 R.S.O.	2.176.231.188	1.640.897.567	1.186.930.764	884.603.435	499.875.286	668.239.631	7.056.777.871
SARDEGNA	90.148.576	36.015.510	1.266.378	30.217.064	31.590.271	23.299.554	212.537.353
SICILIA	271.174.455	137.543.878	1.320.350	60.366.761	38.170.385	10.935.322	519.511.151
TOTALE ISOLE	361.323.031	173.559.388	2.586.728	90.583.825	69.760.656	34.234.876	732.048.504
TOTALE R.S.O. + ISOLE	2.537.554.219	1.814.456.955	1.189.517.492	975.187.260	569.635.942	702.474.507	7.788.826.375
FRIULI VENEZIA-GIULIA	57.944.960	30.362.294	121.209.039	18.104.001	10.067.366	27.250.577	264.938.237
TRENTINO ALTO-ADIGE							0
VALLE D'AOSTA							0
TOTALE R.S.S. ESCLUSE ISOLE	57.944.960	30.362.294	121.209.039	18.104.001	10.067.366	27.250.577	264.938.237
TOTALE COMPLESSIVO	2.595.499.179	1.844.819.249	1.310.726.531	993.291.261	579.703.308	729.725.084	8.053.764.612

Fonte: Istat

(1) Spese relative ai soli servizi del mercato del lavoro

Tavola 4 - Analisi delle spese in conto capitale delle amministrazioni provinciali relative alle funzioni fondamentali indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b). Anno 2008 (in euro)

REGIONE	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	Funzioni di istruzione pubblica	Funzioni nel campo dei trasporti	Funzioni riguardanti la gestione del territorio	Funzioni nel campo della tutela ambientale	Funzioni nel campo dello sviluppo economico (1)	TOTALE IMPEGNI
ABRUZZO	46.917.032	14.558.484	11.408	140.663.816	912.551	923.602	203.986.893
BASILICATA	1.605.131	12.916.598	0	84.269.900	3.518.545	8.465	102.318.639
CALABRIA	15.477.819	61.208.500	20.000	157.933.421	16.708.182	300.000	251.647.922
CAMPANIA	34.601.549	66.986.021	63.375.020	183.070.016	72.210.623	1.756.228	421.999.457
EMILIA ROMAGNA	325.551.575	55.624.907	641.024	171.166.016	21.546.486	107.593	574.637.601
LAZIO	22.467.949	73.347.886	16.775.998	102.827.476	21.809.719	915.417	238.144.445
LIGURIA	39.958.781	5.353.608	323.959	35.559.728	9.100.666	502.765	90.799.507
LOMBARDIA	103.879.680	136.782.915	9.072.467	417.017.282	73.689.187	744.571	741.186.102
MARCHE	45.135.981	16.351.696	1.042.520	80.836.771	12.107.960	2.215.152	157.690.080
MOLISE	738.045	7.210.135	0	16.444.824	0	0	24.393.004
PIEMONTE	40.949.328	53.954.672	8.760.381	105.717.535	5.151.689	359.753	214.893.358
PUGLIA	11.477.501	68.450.433	4.000	150.483.967	15.561.624	2.246.235	248.223.760
TOSCANA	106.201.286	30.654.615	2.020.233	114.117.733	51.235.397	788.058	305.017.322
UMBRIA	1.992.211	10.120.807	206.698	14.666.327	10.781.615	56.589	37.824.247
VENETO	62.984.236	53.960.662	14.371.187	97.308.466	9.971.001	248.944	238.844.496
<i>TOTALE 15 R.S.O.</i>	<i>859.938.104</i>	<i>667.481.939</i>	<i>116.624.895</i>	<i>1.872.083.278</i>	<i>324.305.245</i>	<i>11.173.372</i>	<i>3.851.606.833</i>
SARDEGNA	42.530.634	21.609.086	7.150.330	63.015.657	9.217.918	320.702	143.844.327
SICILIA	41.171.198	30.654.839	0	127.147.966	3.777.503	30.000	202.781.506
<i>TOTALE ISOLE</i>	<i>83.701.832</i>	<i>52.263.925</i>	<i>7.150.330</i>	<i>190.163.623</i>	<i>12.995.421</i>	<i>350.702</i>	<i>346.625.833</i>
<i>TOTALE R.S.O. + ISOLE</i>	<i>943.639.936</i>	<i>719.745.864</i>	<i>123.775.225</i>	<i>2.062.246.901</i>	<i>337.300.666</i>	<i>11.524.074</i>	<i>4.198.232.666</i>
FRUIRI VENEZIA-GIULIA	37.186.713	31.958.889	2.517.057	30.125.230	7.557.246	1.379.650	110.724.785
TRENTINO ALTO-ADIGE							0
VALLE D'AOSTA							0
<i>TOTALE R.S.S. ESCLUSE ISOLE</i>	<i>37.186.713</i>	<i>31.958.889</i>	<i>2.517.057</i>	<i>30.125.230</i>	<i>7.557.246</i>	<i>1.379.650</i>	<i>110.724.785</i>
TOTALE COMPLESSIVO	980.826.649	751.704.753	126.292.282	2.092.372.131	344.857.912	12.903.724	4.308.957.451

Fonte: Istat

(1) Spese relative ai soli servizi del mercato del lavoro

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>